

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 791

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2006

Disposizioni per un progetto pilota sulla sicurezza nella
regione Campania

ONOREVOLI SENATORI. - Nella prospettiva di una più stretta integrazione tra le economie nazionali, avviatasi con l'Unione monetaria, il Mezzogiorno è chiamato a confrontarsi con una maggiore concorrenza da parte di tutte le altre aree dell'Unione europea, non solo nel mercato unico europeo dei beni e dei servizi, ma anche nell'offerta di fattori di localizzazione per le attività produttive. Se il Mezzogiorno, che ancora presenta complessivamente i fattori strutturali delle aree deboli, non dovesse porsi in grado, in tempi per quanto possibile brevi, di figurare tra le aree che offrono fattori di localizzazione più vantaggiosi, ne subirebbe pesanti conseguenze negative.

Non c'è sviluppo senza sicurezza. Sicurezza e sviluppo sono un binomio inscindibile, forieri di civiltà e solidarietà nel rispetto della legalità, che non è un fatto formale ma sostanziale e legato al rispetto della persona. La sicurezza diventa così questione centrale, che ora si pone in modo nuovo. Parlare di sicurezza significa parlare del livello di civiltà di un Paese.

E lo Stato nel Mezzogiorno deve mobilitarsi lanciando un progetto di grande respiro per rendere agibile, vivibile e appetibile per gli investimenti il Sud del Paese.

Il presente disegno di legge prevede un progetto pilota per la Campania, equamente ripartito tra fondi dell'Unione europea e fondi nazionali, che si basa sull'unione di più forze: Stato, regione Campania, Unione

europea, istituzioni della pubblica sicurezza, il mondo produttivo e sindacale. La volontà unificante è la chiave del successo del programma, un successo che è importante, comunque, per l'intero Paese poichè il Sud ha il ruolo strategico per l'economia nazionale, le sue potenziali risorse e le correlazioni con le altre realtà del bacino del Mediterraneo.

Le azioni previste sono tre. La prima prevede l'ottimizzazione delle telecomunicazioni tra le Forze di polizia attraverso la realizzazione di una rete infrastrutturale in ponte radio nel territorio campano, utilizzando tecnologie satellitari. La seconda azione riguarda il perfezionamento e l'integrazione dei sistemi di gestione informatizzata sia delle centrali operative, collegate tra loro, sia delle strutture della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza. La terza azione concerne l'installazione di sistemi integrati interforze composti da sensori a tecnologia avanzata sul sistema stradale ed autostradale campano e su tutte le aree che ospitano o sono destinate a ospitare insediamenti industriali.

Il presente disegno di legge, di cui si raccomanda l'approvazione, presuppone un modello di ciò che la collaborazione tra lo Stato, il sistema delle autonomie locali, l'Unione europea e le realtà vive dell'economia possono fare insieme per la sicurezza e quindi per lo sviluppo del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Progetto pilota per la sicurezza
in Campania)*

1. Al fine di rafforzare le condizioni di sicurezza e di ordine pubblico nella regione Campania è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito fondo, destinato al finanziamento o al cofinanziamento di un progetto pilota comprendente le seguenti iniziative:

a) ottimizzazione delle telecomunicazioni tra le Forze di polizia nel territorio campano, attraverso la realizzazione di una rete infrastrutturale in ponte radio e l'utilizzo di tecnologie satellitari;

b) integrazione e perfezionamento tecnologico dei sistemi di gestione informatizzata delle centrali operative nonché delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza della Campania;

c) realizzazione di sistemi integrati interforze composti da sensori a tecnologia avanzata sul sistema stradale ed autostradale campano e su tutte le aree della regione che ospitano o sono destinate a ospitare insediamenti industriali.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Presidente della regione Campania, sono individuate le tipologie e le modalità di attuazione del progetto pilota di cui al comma 1, nei limiti delle risorse stanziare dalla presente legge.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.